

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2196 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008⁽²⁾ della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.
- (2) Secondo le informazioni che ha fornito, l'**Australia** ha riconosciuto un nuovo organismo di controllo, «Southern Cross Certified Australia Pty Ltd», che dovrebbe essere incluso nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (3) Secondo le informazioni fornite dal **Canada**, è necessario modificare l'indirizzo internet di «Quality Assurance International Incorporated (QAI)» e di «Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)». Il Canada ha inoltre comunicato alla Commissione che l'accreditamento di «Oregon Tilth Incorporated (OTCO)» è scaduto e che l'accreditamento di «Global Organic Alliance» è stato annullato.
- (4) Il riconoscimento da parte dell'Unione delle leggi e dei regolamenti del **Cile** come equivalenti alle leggi e ai regolamenti dell'Unione giunge a scadenza il 31 dicembre 2020. Ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici⁽³⁾, tale riconoscimento dovrebbe essere prorogato a tempo indeterminato.
- (5) Secondo le informazioni fornite dall'**India**, l'elenco degli organismi di controllo indiani riconosciuti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe essere aggiornato. Le modifiche riguardano l'aggiornamento del nome o dell'indirizzo internet degli organismi IN-ORG-003, IN-ORG-004, IN-ORG-005, IN-ORG-006, IN-ORG-007, IN-ORG-012, IN-ORG-014, IN-ORG-016, IN-ORG-017, IN-ORG-021, IN-ORG-024 e IN-ORG-025. L'India ha inoltre riconosciuto otto organismi di controllo aggiuntivi che dovrebbero essere inclusi nel suddetto allegato, ossia «Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)», «Karnataka State Organic Certification Agency», «Reliable Organic Certification Organization», «Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)», «Global Certification Society», «GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd», «Telangana State Organic Certification Authority» e «Bihar State Seed and Organic Certification Agency». Infine, l'India ha sospeso il riconoscimento di «Intertek India Pvt Ltd» e ha revocato il riconoscimento di «Vedic Organic Certification Agency».
- (6) Secondo le informazioni fornite dal **Giappone**, è necessario modificare l'indirizzo internet di «Ehime Organic Agricultural Association», «Hiroshima Environment and Health Association», «Rice Research Organic Food Institute», «NPO Kumamoto Organic Agriculture Association», «Wakayama Organic Certified Association» e «International Nature Farming Research Center». Sono inoltre cambiati il nome e l'indirizzo internet di «Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability». Inoltre occorre sopprimere «Association of Certified Organic Hokkaido» e «LIFE Co., Ltd» a seguito della revoca del rispettivo riconoscimento. Infine, l'autorità

(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(3) GU L 331 del 14.12.2017, pag. 4.

